

**ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI**
Strutture ricettive e commercio



Secondo Avviso per la concessione dei contributi in conto capitale in “de minimis” a supporto del “Cammino Balteo” previsti dal progetto strategico “Bassa via della Valle d’Aosta”, approvato con DGR n. 1730, in data 27.11.2015, e dall’azione “Bassa via della Valle d’Aosta - Sostegno ai servizi turistici”, approvato con DGR n. 1.114, in data 9 agosto 2019



**PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Sviluppo regionale 2014/2020

INDICE

<u>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<i>ART. 1 – Oggetto e finalità</i>	3
<i>ART. 2 – Definizioni</i>	3
<i>ART. 3 – Conformità con la normativa europea</i>	6
<u>CAPO II: FORMA E INTENSITÀ DI AIUTO E SOGGETTI BENEFICIARI</u>	6
<i>ART. 4 – Contributo in conto capitale</i>	6
<i>ART. 5 – Divieto di cumulo</i>	7
<i>ART. 6 – Soggetti beneficiari</i>	7
<u>CAPO III: INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI</u>	8
<i>ART. 7 – Iniziative agevolabili</i>	8
<i>ART. 8 – Spese ammissibili</i>	9
<i>ART. 9 – Spese non ammissibili</i>	10
<u>CAPO IV: PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</u>	11
<i>ART.10 – Avviso</i>	11
<i>ART.11 – Presentazione della domanda di contributo</i>	11
<i>ART.12 – Attività istruttoria e ulteriori disposizioni procedurali</i>	14
<i>ART.13 – Criteri di valutazione del merito del progetto d’investimento</i>	16
<i>ART.14 – Erogazione del contributo</i>	18
<i>ART.15 – Variazione delle spese e rideterminazione del contributo</i>	20
<u>CAPO V: VINCOLI, CONTROLLI E SANZIONI</u>	20
<i>ART.16 – Vigilanza</i>	20
<i>ART.17 – Vincoli, mutamento di destinazione e alienazione dei beni</i>	21
<i>ART.18 – Revoca del contributo</i>	21
<i>ART.19 – Sanzioni</i>	22
<i>ART.20 – Autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni finanziati e/o alla loro alienazione separatamente dall’azienda</i>	23
<u>CAPO VI: TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRIBUTO</u>	24
<i>ART.21 – Divieto di trasferimento della titolarità del contributo in caso di variazioni avvenute prima della sua erogazione a saldo</i>	24
<i>ART.22 – Variazioni avvenute dopo l’erogazione a saldo del contributo</i>	24
<u>CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI</u>	25
<i>ART.23 – Durata dell’Avviso</i>	25
<i>ART.24 – Risorse finanziarie disponibili</i>	26
<i>ART.25 – Informazione e promozione</i>	26
<i>ART.26 – Misure antifrode</i>	26

SECONDO AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN “DE MINIMIS” A SUPPORTO DEL “CAMMINO BALTEO” PREVISTI DAL PROGETTO STRATEGICO “BASSA VIA DELLA VALLE D’AOSTA”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1730, IN DATA 27.11.2015, E DALL’AZIONE “BASSA VIA DELLA VALLE D’AOSTA – SOSTEGNO AI SERVIZI TURISTICI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1.114, IN DATA 9 AGOSTO 2019.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Con il presente Avviso, la Regione autonoma Valle d’Aosta, in attuazione dell’Asse prioritario 3 (Accrescere la competitività delle PMI) – azione 3.3.2 (Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici), del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, con riferimento specifico al Progetto strategico “Bassa via della Valle d’Aosta”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1730, in data 27 novembre 2015, e all’azione “Bassa via della Valle d’Aosta – Sostegno ai servizi turistici”, di cui all’Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. xxx, in data xxx 2019, intende sostenere finanziariamente progetti di investimento nel settore turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi correlati, finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti all’itinerario della Bassa via della Valle d’Aosta, di seguito denominato “Cammino Balteo” così come stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1050, in data 7 agosto 2017.
2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 si pone altresì come obiettivo quello di incentivare:
 - a) l’implementazione di servizi aggiuntivi da parte di imprese esistenti o da reti formate dalle stesse;
 - b) la creazione di nuove imprese;
 - c) la creazione di reti di imprese.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini di cui al presente Avviso, si intende per:
 - a) **Aiuto**, qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti dall’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
 - b) **Aiuto in regime “De minimis”**, l’aiuto ottenuto con l’espresso riferimento al regime di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “De Minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso Regolamento europeo;
 - c) **Avvio del progetto**, la data di avvio del progetto che viene comunicata dal soggetto beneficiario attraverso il sistema gestionale SISPREG2014;

- d) **Avvio dei lavori**, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati alla struttura acquisita;
- e) **Comuni attraversati dal percorso e dalle varianti all'itinerario "Cammino Balteo"**, i seguenti Comuni della Valle d'Aosta: Antey-Saint-André, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Challand-Saint-Victor, Chambave, Charvensod, Châtillon, Donnas, Emarèse, Fénis, Fontainemore, Gignod, Gressan, Hône, Introd, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Perloz, Pollein, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- f) **Comuni delle aree interne**, i seguenti Comuni della Valle d'Aosta attraversati dal percorso e dalle varianti all'itinerario "Cammino Balteo" e ricadenti nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne: Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Challand-Saint-Victor, Donnas, Emarèse, Fontainemore, Hône, Introd, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrès e Villeneuve;
- g) **Contratto di rete**, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa;
- h) **CUP**, il Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);
- i) **Ente pubblico**, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- j) **Finaosta**, Finaosta S.p.A., società finanziaria "in house" della Regione autonoma Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.);
- k) **Impresa costituita da giovani**, l'impresa individuale il cui titolare sia in età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione oppure la società le cui quote siano detenute per almeno il 70% direttamente da soci in età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione oppure la Rete di imprese costituita al 60% da PMI per le quali sussistano i requisiti anzidetti;
- l) **Nuova impresa**, l'impresa che si è costituita da non più di 1 anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che non si configura come continuazione di impresa preesistente. Per le ditte individuali, la data di costituzione è rappresentata dalla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- m) **PMI**, le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, ivi comprese le attività libero-professionali in quanto equiparate alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, in data 6 maggio 2013, e dell'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuate, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei Fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e Regioni;

- n) **Rete di imprese**, l'aggregazione stabile di PMI, giuridicamente formalizzata con un Contratto di Rete, nonché l'aggregazione di PMI in forma di Associazione temporanea di imprese (ATI) o di scopo (ATS) o in forma di Consorzio di imprese o di Società consortile;
- o) **Servizi aggiuntivi**, la creazione, attraverso gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di agevolazione, di almeno un servizio nuovo o dell'estensione di un servizio esistente attraverso migliorie significative nelle caratteristiche funzionali o di utilizzo, con esclusione di cambiamenti o miglioramenti minori, di mero aumento delle capacità di servizio attraverso l'aggiunta di beni strumentali molto simili a quelli già in uso, della cessazione dell'utilizzazione di un processo, della mera sostituzione di un servizio esistente, di cambiamenti derivanti puramente da mutamenti di prezzo dei fattori produttivi e delle normali modifiche stagionali o di altri cambiamenti ciclici;
- p) **SIGECO**, il Sistema di gestione e controllo del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)";
- q) **SISPREG2014**, il sistema informativo gestionale a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20;
- r) **Struttura competente**, la struttura organizzativa dell'Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali competente in materia di strutture ricettive e commercio, avente sede in Pollein (AO), località Autoporto, n. 32, responsabile del procedimento di concessione del contributo in conto capitale in "de minimis" previsto dal presente Avviso;
- s) **Strutture complementari o spazi di servizio accessori**, quelli che integrano l'attività dell'esercizio esistente migliorando la qualità del servizio offerto e che sono funzionalmente collegati alla struttura ove viene svolta l'attività ammessa ad agevolazione. Le strutture complementari o gli spazi di servizio accessori devono essere asserviti all'attività;
- t) **Tasso di turisticità**, il rapporto tra il numero delle presenze (italiane e straniere) registrate nelle strutture turistico-ricettive di un determinato Comune e il numero di residenti dello stesso Comune nello stesso anno sulla base degli ultimi dati annuali disponibili presso l'Osservatorio economico e sociale della Regione autonoma Valle d'Aosta → Tasso di turisticità (Tt) = (n. presenze anno t/popolazione residente anno t)*10;
- u) **ULA**, Unità Lavorative/Anno, ovvero il numero di persone che, durante tutto l'esercizio, lavorano nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Le ULA sono composte dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori e dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono

contabilizzati come facenti parte delle ULA. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata;

- v) **Unità locale**, la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammessa ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Art. 3

(Conformità con la normativa europea)

1. Le agevolazioni previste dal presente Avviso sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("De Minimis") e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "De minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ad euro 200.000,00.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa e, per impresa, si intende sempre l'impresa unica di cui all'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare al Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", al Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014/20, al documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni", di cui alla DGR 384/2019, ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 215/2014, n. 480/2014, n. 1011/2014, al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), come modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98, e al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020), ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO II

FORMA E INTENSITÀ DI AIUTO E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4

(Contributo in conto capitale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è concesso, nel rispetto del massimale triennale di aiuto di cui all'art. 3, comma 1, e nei limiti della dotazione finanziaria pubblica disponibile per il presente Avviso di cui all'art. 24, comma 1, un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ammessa ad agevolazione, fino ad un importo massimo di euro 100.000,00.
2. L'intensità massima di agevolazione di cui al comma 1 è aumentata al 60% nel caso in cui il soggetto beneficiario sia costituito in forma di Rete di imprese.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter presentare domanda di contributo in conto capitale è di euro 25.000,00 al netto di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale e assicurativa.

4. I contributi in conto capitale sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. Il contributo in conto capitale previsto dal presente Avviso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comunque denominate (europee, nazionali, regionali o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche o da enti diversi con risorse finanziarie pubbliche), concesse per le stesse spese ammesse.

Art. 6
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 4 le PMI o le Reti di PMI con unità locali ubicate nel territorio dei Comuni attraversati dal percorso e dalle varianti all'itinerario "Cammino Balteo" che esercitino o intendano esercitare un'attività classificata con codici ATECO 2007:
 - a) 55.10, ricomprese nella disciplina recata dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);
 - b) 55.20, ricomprese nella disciplina recata dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
 - c) 55.30, ricomprese nella disciplina recata dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante);
 - d) 56.10 e 56.30, ricomprese nella disciplina recata dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
 - e) 47.11.4 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari) e 47.2 (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati).
2. Possono beneficiare del contributo anche le PMI o le Reti di PMI che esercitino o intendano esercitare la propria attività in settori diversi da quelli elencati al comma 1 a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti:
 - a) i beni venduti o i servizi prestati siano direttamente finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti all'itinerario "Cammino Balteo";
 - b) l'attività esercitata rientri tra quelle ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("De Minimis").
3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) ove prescritto, essere in possesso di Partita IVA ed essere iscritte nel Registro delle imprese ancorché inattive o all'Ordine/Collegio/Albo professionale. Nel caso di creazione di Nuova impresa, l'impresa deve diventare attiva o avviare l'attività professionale entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
 - b) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente deve trasmettere idoneo atto col quale il proprietario, il nudo proprietario o l'usufruttuario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 17, commi 1 e 2, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale mutamento di destinazione della struttura oggetto di agevolazione.

Ai beneficiari persone fisiche privi di Partita IVA si applicano gli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato. Per tali fini, i beneficiari persone fisiche che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso

- del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese.
4. Qualora il soggetto beneficiario sia costituito da una Rete di imprese, il contributo è concesso a condizione che:
 - a) tutte le PMI membri della Rete di imprese rientrino tra i soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3;
 - b) nessuna delle PMI membro della Rete di imprese presenti la domanda di cui al successivo art. 11 individualmente.
 5. Non possono beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 4:
 - a) le imprese per le quali la Struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di PMI;
 - b) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - c) gli Enti pubblici;
 - d) le imprese che, avendo beneficiato di agevolazioni previste da leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta per le quali è stata disposta a qualsiasi titolo la revoca, non abbiano ancora provveduto alla loro integrale restituzione.

CAPO III INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7

(Iniziative agevolabili)

1. Sono finanziabili esclusivamente i progetti di investimento:
 - a) finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'implementazione di servizi aggiuntivi da parte di imprese o Reti di imprese esistenti;
 - b) finalizzati alla creazione di Reti di imprese;
 - c) che comportino la vendita di beni o la prestazione di servizi direttamente finalizzati a fornire accoglienza, ristoro, supporto e animazione ai fruitori del percorso e delle varianti all'itinerario "Cammino Balteo".
2. I progetti di investimento possono riguardare le seguenti tipologie di iniziative:
 - a) realizzazione di nuove strutture;
 - b) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture esistenti;
 - c) riqualificazione e riorganizzazione dell'attività.
3. Ai fini di cui al comma 2, si considera:
 - a) Realizzazione: l'intervento volto alla creazione di nuove strutture destinate all'attività;
 - b) Ristrutturazione: l'intervento volto alla trasformazione dell'organismo edilizio esistente mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi impianti;
 - c) Ampliamento: l'intervento volto ad aumentare le superfici e gli spazi delle strutture esistenti;
 - d) Ammodernamento, Riqualificazione e Riorganizzazione: l'intervento volto al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo, organizzativo e funzionale dell'impresa o della struttura esistente o del servizio offerto, ivi compresa la nuova dotazione o sostituzione di arredi, macchinari ed attrezzature o di altri beni strumentali.
4. Le iniziative finanziabili possono concernere anche le strutture complementari e gli spazi di servizio accessori.

5. Le iniziative concernenti beni immobili devono essere ultimate entro il termine di 24 mesi dalla data di adozione del provvedimento del dirigente della Struttura competente di concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 12, comma 12.
6. Le iniziative concernenti beni mobili e/o immateriali devono essere ultimate entro il termine di 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento del dirigente della Struttura competente di concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 12, comma 12. Qualora le iniziative concernenti beni mobili e/o immateriali siano correlate alla realizzazione di iniziative concernenti beni immobili, il predetto termine è pari a 30 mesi.
7. L'iniziativa si intende ultimata qualora l'ultima fattura di acquisto (o documento equipollente) sia stata emessa e regolarmente pagata entro detti termini e, limitatamente ai beni immobili, sia stata emessa la dichiarazione di fine lavori.
8. A seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario presentata utilizzando il sistema SISREG2014 prima della scadenza prevista per il completamento del Progetto, i termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere prorogati per non più di 60 giorni in presenza di cause, straordinarie ed imprevedibili, non dipendenti dalla volontà del medesimo. In caso di positivo accoglimento da disporre con comunicazione del dirigente della Struttura competente, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza dell'eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), numero 1).

Art. 8
(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese le cui fatture o documenti equipollenti siano emessi in data successiva alla data di presentazione della domanda e sui quali, ancorché non sia ancora stato adottato il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 12, sia indicato apposito CUP fornito dalla Struttura competente a richiesta dell'impresa interessata.
2. Le spese ammissibili sono calcolate al netto di qualsiasi onere di natura fiscale e devono essere riferite esclusivamente a beni nuovi e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
3. Le categorie di spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7 riguardano:
 - a) attrezzature e strumenti;
 - b) macchinari;
 - c) arredi;
 - d) automezzi;
 - e) impianti tecnici;
 - f) progettazione;
 - g) lavori;
 - h) direzione lavori;
 - i) oneri di sicurezza comprendenti le opere provvisorie e le spese tecniche;
 - j) collaudo;
 - k) licenze e diritto di utilizzo di software;
 - l) investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia;
 - m) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico;
 - n) spese di promo-commercializzazione;
 - o) acquisto di altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
 - p) spese di trasporto dei beni acquistati;
 - q) opere di difesa e messa in sicurezza;

- r) oneri di urbanizzazione;
s) servizi di progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione.
4. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettere e), g) e q), le spese ammissibili sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo o da preventivi o documenti equipollenti.
 5. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettera r), gli oneri di urbanizzazione ammissibili a finanziamento sono quelli risultanti dalla lettera del Comune o del S.U.E.L. (Sportello unico degli enti locali) di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), n. 2), o dal titolo abilitativo di tipo edilizio.
 6. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettere f), h) e j), le spese sono ammissibili esclusivamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio e nel limite massimo del 7% della somma delle spese ammissibili di cui al comma 4.
 7. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettera i), le spese sono ammissibili esclusivamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio e nel limite massimo del 3% della somma delle spese ammissibili di cui al comma 4.
 8. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettera s), le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da documenti equipollenti nel limite massimo del 7% della spesa ammissibile riferita alle attrezzature e strumenti, macchinari, arredi e altri beni strumentali risultanti dalla documentazione relativa alle spese di cui al comma 3, lettere a), b), c) e o).
 9. Relativamente alle spese di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), k), l), m), n), o) e p), le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da documenti equipollenti. Con riferimento in particolare alle spese di cui al comma 3, lettere c) e d):
 - a) i beni mobili d'antiquariato o antichi, utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività e non per mera decorazione, devono essere acquistati esclusivamente presso imprese del settore e le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da documenti equipollenti;
 - b) con un limite massimo di spesa ammissibile pari ad euro 25.000,00 cadauno, gli automezzi ammessi ad agevolazione devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed essere adibiti al trasporto dei clienti (servizio turistico di navetta con automezzi di capacità pari o superiore a 7 posti) o risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:
 - 1) cabina chiusa con cassone;
 - 2) furgonatura senza vetrate laterali posteriori;
 - 3) triciclo per il trasporto di cose;
 - 4) motocarro per il trasporto merci.Nel caso in cui le attività siano ubicate in aree non collegate con strade asfaltate ed aperte al pubblico transito, sono ammessi ad agevolazione anche i mezzi di trasporto su neve.
Per le attività dei complessi ricettivi all'aperto, sono ammessi ad agevolazione anche le trattorie o altri mezzi d'opera adibiti alla rimozione dei caravans o degli altri allestimenti mobili.
I mezzi sopra citati sono ammessi ad agevolazione esclusivamente se nuovi, intendendosi per tali quelli di prima immatricolazione.
 10. Ai fini della verifica della congruità dell'importo della spesa ammissibile, la Struttura competente può richiedere al soggetto beneficiario di trasmettere, mediante il sistema SISPREG2014, eventuale perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

Art. 9

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) quelle non strettamente connesse al perseguimento delle finalità del progetto strategico “Bassa via della Valle d’Aosta” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1730, in data 27 novembre 2015, degli orientamenti contenuti nel Piano di marketing strategico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1050, in data 7 agosto 2017, e del presente Avviso;
- b) quelle relative ad interventi di mera manutenzione ordinaria;
- c) quelle relative ad opere di urbanizzazione non ad uso esclusivo della struttura oggetto di agevolazione;
- d) quelle relative a materiali di consumo e scorte;
- e) quelle relative a beni e opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica, slot machines, videogiochi e giochi elettronici;
- f) quelle relative a beni mobili d’antiquariato o antichi utilizzati per mera decorazione e non in modo strettamente funzionale all’esercizio dell’attività;
- g) quelle relative al restauro di beni mobili d’antiquariato o antichi non utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell’attività;
- h) quelle relative all’acquisto d’azienda o di ramo d’azienda;
- i) quelle relative a preventivi o fatture o documenti equipollenti di importo inferiore ad euro 300,00, I.V.A. esclusa;
- j) quelle relative all’acquisto di terreni, fabbricati o porzioni di fabbricati;
- k) quelle relative a commissioni od oneri bancari;
- l) quelle relative a qualsiasi onere di natura fiscale, contributiva o assicurativa;
- m) quelle relative a fatture o documenti equipollenti sprovvisti dell’apposito CUP fornito dalla Struttura competente.

CAPO IV

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 10 (Avviso)

1. La Struttura competente procede alla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta e sul sistema informativo SISPREG2014, nonché su ogni altro strumento di informazione ritenuto opportuno. Il presente Avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale, determina anche:
 - a) la data a decorrere dalla quale è possibile presentare, mediante la compilazione di un apposito formulario sul sistema informativo SISPREG2014, domanda per la concessione del contributo in conto capitale in “De minimis”;
 - b) la data di scadenza per la presentazione della domanda;
 - c) l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria pubblica disponibile;
 - d) ogni altra informazione ritenuta necessaria o opportuna ai fini della presentazione della domanda.
2. Nel corso dello stesso anno solare, possono essere pubblicati anche più Avvisi in funzione delle domande presentate a valere sull’Avviso precedente e della dotazione finanziaria pubblica disponibile.

Art. 11 (Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo ed i relativi allegati sono presentati sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo

- www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx, utilizzando l'apposito formulario, entro il termine indicato all'art. 23. Pena il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 14, nel solo caso di indisponibilità del sistema informativo SISPREG2014 formalmente certificata da "INVA S.p.A.", la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web della Regione, www.regione.vda.it, sezione "Turismo", sottosezione "Agevolazioni turismo", ed inoltrata alla Struttura competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: turismo@pec.regione.vda.it. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014, sarà possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it. Ai fini della corretta predisposizione della domanda, sarà possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Struttura organizzativa Strutture ricettive e commercio – Loc. Autoporto, n. 32 (telefono 0165 – 527716).
2. La domanda deve essere presentata prima della data di avvio dei lavori e/o di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), o dell'effettuazione degli investimenti in beni mobili e/o immateriali, per i quali è richiesta l'agevolazione.
 3. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma di Rete di imprese, la stessa deve essere presentata dal soggetto mandatario cui è conferito preventivamente un mandato collettivo speciale di rappresentanza o dal legale rappresentante.
 4. Nella domanda, le imprese richiedenti devono impegnarsi a:
 - a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i periodi indicati dall'art. 17, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2;
 - b) nel caso di imprese costituite da giovani, non cedere a qualsiasi titolo l'impresa individuale o le quote societarie a soggetti terzi privi dei requisiti richiesti, prima del termine indicato dall'art. 17, comma 2;
 - c) nel caso di affitto dell'azienda o del fabbricato oggetto dell'agevolazione, rispettare le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3;
 - d) fornire ogni ulteriore informazione e/o documentazione eventualmente richieste dalla Struttura competente o da Finaosta ai fini della conduzione dell'istruttoria di competenza;
 - e) consentire qualsiasi controllo sull'effettiva destinazione dei beni finanziati, sul rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale su richiesta della Struttura competente, relativamente ai periodi di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - f) mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
 - g) comunicare, almeno 30 giorni prima della data del suo verificarsi, alla Struttura competente, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione ed erogazione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - h) comunicare, tramite SISPREG2014, le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
 - i) nel caso di creazione di Nuova impresa, renderla attiva entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
 - j) non beneficiare di altre agevolazioni pubbliche, comunque denominate (europee, nazionali, regionali o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche o da enti diversi con risorse finanziarie pubbliche), concesse per le stesse spese ammissibili;
 - k) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- l) partecipare a tavoli di confronto con gli operatori economici convocati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con specifico riferimento al presente Avviso.
5. Nella domanda, il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
- a) di non aver beneficiato di altre agevolazioni pubbliche, comunque denominate (europee, nazionali, regionali o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche o da enti diversi con risorse finanziarie pubbliche), concesse per le stesse spese ammissibili;
 - b) eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso, in regime "De minimis", fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima; tale dichiarazione dovrà essere aggiornata con riferimento alla data del provvedimento amministrativo di concessione del contributo;
 - c) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere;
 - d) il titolo di godimento dell'immobile;
 - e) in caso di Rete di imprese, l'individuazione delle PMI componenti, dei rispettivi ruoli e della suddivisione delle attività.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione utilizzando l'apposito formulario del sistema informativo SISREG2014:
- a) relazione illustrativa del progetto di investimento con la rappresentazione dei servizi aggiuntivi apportati dallo stesso rispetto alla situazione esistente e l'evidenziazione della sua funzionalità rispetto alle finalità del progetto strategico "Bassa via Valle d'Aosta" e del presente Avviso;
 - b) in caso di domanda presentata in forma di Rete di imprese:
 - 1) il mandato collettivo speciale di rappresentanza di cui al comma 3;
 - 2) una dichiarazione di intenti a costituirsi in forma di Rete di imprese, sottoscritta da tutte le PMI componenti la Rete, attraverso apposito Contratto di rete o atto notarile di costituzione, di durata non inferiore a 3 anni in caso di investimenti esclusivamente in beni mobili e/o immateriali o non inferiore a 7 anni in caso di investimenti in beni immobili;
 - 3) il Programma comune di Rete in cui è esplicitata la ragion d'essere dell'aggregazione e le attività che le singole imprese della Rete si impegnano a realizzare congiuntamente per raggiungere le finalità del progetto strategico "Bassa via Valle d'Aosta" e del presente Avviso;
 - c) atto di provenienza o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative di cui all'art. 7 e, qualora l'immobile non sia di proprietà, l'atto di assenso del proprietario, del nudo proprietario o dell'usufruttuario di cui all'art. 6, comma 3, lettera b);
 - d) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di beni immobili:
 - 1) progetto in scala non inferiore a 1:100 delle opere da eseguire, completo di tutti gli elaborati (pianche, sezioni, prospetti, relazione tecnica) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione, presentato al Comune o al S.U.E.L. (Sportello unico degli enti locali) per l'approvazione o, in caso di SCIA, da presentare al Comune o al S.U.E.L.;
 - 2) copia della lettera del Comune o del S.U.E.L. attestante l'esito favorevole della Commissione edilizia o del responsabile del procedimento al rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto di cui al numero 1) con l'eventuale indicazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione oppure il titolo abilitativo di cui all'art. 59, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 11/1998;
 - 3) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, o preventivi, atti a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;

- 4) planimetria, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione di tutte le aree di pertinenza e dei loro usi;
- 5) documentazione fotografica riguardante l'immobile oggetto dell'iniziativa;
- 6) preventivi di spesa.

Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, nonché i preventivi delle imprese fornitrici, devono essere sottoscritti anche dal legale rappresentante della PMI o della Rete di PMI richiedente il contributo.

Nella stessa data di presentazione della domanda, il progetto e la planimetria di cui rispettivamente ai numeri 1) e 4) devono essere inviati anche in formato cartaceo alla Struttura competente, corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007 che attesti la conformità a quanto presentato in formato digitale;

- e) preventivi di spesa nell'ipotesi di investimenti in beni mobili (acquisto arredi, attrezzature, macchinari, automezzi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività) o immateriali;
- f) piano finanziario dettagliato.

Art. 12

(Attività istruttoria e ulteriori disposizioni procedurali)

1. L'attività istruttoria si articola in 3 fasi: formale, tecnica e finanziaria.
2. L'istruttoria:
 - a) formale, condotta dalla Struttura competente, consiste nell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, nella verifica della completezza e regolarità formale della domanda presentata in risposta al presente Avviso e dell'ammissibilità, anche sotto il profilo della congruità e coerenza, dei costi indicati nel progetto. A conclusione dell'istruttoria formale, le domande di contributo sono ritenute "ammesse" o "non ammesse";
 - b) tecnica, con la quale le domande di contributo ritenute "ammesse" sono sottoposte alla valutazione di merito dei progetti, effettuata da un'apposita Commissione tecnica giudicatrice composta dai dirigenti, o loro delegati, della Struttura strutture ricettive e commercio e della Struttura promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico dell'Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e da un incaricato di Finaosta, consiste:
 - 1) nella valutazione della Commissione tecnica che si conclude con l'attribuzione a ciascuno progetto esaminato di un punteggio per i criteri di cui alle aree di valutazione A, B, C, D ed E dell'art. 13, comma 1, e nella redazione, sulla base dei punteggi medesimi e fatto salvo quanto stabilito all'art. 13, comma 2, di un elenco dei progetti provvisoriamente idonei;
 - 2) nel successivo accertamento della validità e sostenibilità economica dei progetti inclusi nell'elenco di cui al precedente numero 1), con l'attribuzione per ciascuno di essi di un punteggio per i criteri di cui all'area di valutazione F dell'art. 13, comma 1, effettuato da Finaosta sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione e approvata con deliberazione della Giunta regionale. Nella convenzione sono disciplinati i rapporti derivanti dall'attività di assistenza prestata, ivi compreso l'ammontare dei compensi da corrispondere per l'esercizio della stessa. Tale accertamento comporta il completamento dell'attribuzione dei punteggi ai progetti inclusi nell'elenco di cui al precedente numero 1).

A conclusione dell'istruttoria tecnica, le domande di contributo sono ritenute "idonee" o "non idonee".

- c) finanziaria, condotta dalla Struttura competente con riferimento alle domande risultate “idonee”, consiste nell’insieme delle verifiche necessarie per la determinazione della spesa ammessa e del contributo in conto capitale concedibile. A conclusione dell’istruttoria finanziaria, le domande di contributo sono ritenute “finanziabili” o “non finanziabili”.
3. A seguito delle risultanze dell’attività istruttoria e fatto salvo quanto stabilito all’art. 13, comma 3, la Struttura competente redige la graduatoria provvisoria di tutte le domande finanziabili in cui l’ultima domanda utilmente collocata è quella il cui importo di contributo concedibile determina l’esaurimento o il superamento dell’ammontare complessivo della dotazione finanziaria pubblica di cui all’art. 24, comma 1, disponibile per il presente Avviso.
 4. Qualora l’ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria provvisoria di cui al comma 3 sia finanziabile soltanto parzialmente, la Struttura competente richiede all’impresa istante la disponibilità ad accettare, a progetto invariato, il contributo concedibile in base alla disponibilità finanziaria. Nel caso in cui l’impresa rinunci al contributo ridotto, si procede analogamente nei confronti delle sole successive 2 imprese inserite in graduatoria.
 5. Con proprio provvedimento, il dirigente della Struttura competente approva la graduatoria definitiva, eventualmente parziale, con l’indicazione delle iniziative integralmente finanziabili e ne dà comunicazione alle relative PMI richiedenti. Effettuate le verifiche di cui al comma 4, con ulteriore provvedimento del dirigente della Struttura competente è eventualmente completata la graduatoria definitiva con l’inclusione dell’ultima iniziativa parzialmente finanziabile.
 6. La graduatoria definitiva di cui al comma 5 conserva la sua efficacia fino alla data di avvenuto impegno integrale della dotazione finanziaria pubblica di cui all’art. 24, comma 1, disponibile per il presente Avviso, sempreché non ricorra la condizione di cui all’art. 24, comma 2.
 7. Qualora una o più imprese, utilmente collocate nella graduatoria definitiva di cui al comma 5, rinuncino, ai sensi del comma 11, al contributo, la Struttura competente, ai fini dell’individuazione di una o più imprese beneficiarie sostitutive, procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ricorrendo, se del caso, alle verifiche di cui al comma 4.
 8. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere ogni eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Struttura competente o da Finaosta ai fini dell’esercizio dell’attività istruttoria di cui al presente articolo. Nell’ambito della verifica della congruità dei costi, gli stessi possono essere rideterminati sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
 9. L’istruttoria può essere sospesa per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni, nel caso in cui la Struttura competente o Finaosta consideri necessaria la presentazione di ulteriore documentazione o l’acquisizione di ulteriori elementi per motivate esigenze. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta. Decorso il termine di 30 giorni, o quello eventualmente prorogato, qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell’istruttoria, la Struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all’impresa interessata un termine non inferiore a 10 giorni per fornire le proprie osservazioni.
 10. I termini per la conclusione del procedimento possono anche essere sospesi, su richiesta motivata dell’impresa interessata e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità oggettiva da parte dell’impresa di acquisire la

documentazione o gli ulteriori elementi necessari per lo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. Qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, la Struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 10 giorni per fornire le proprie osservazioni.

11. L'impresa richiedente può formulare istanza di rinuncia al contributo alla Struttura competente. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il dirigente della Struttura competente provvede con proprio provvedimento al rigetto della domanda. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, prima o nel corso della sua erogazione ai sensi dell'art. 14, il dirigente della Struttura competente provvede con proprio provvedimento alla revoca dell'agevolazione.
12. La concessione del contributo, la sua revoca e il rigetto delle relative domande sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura competente. Il provvedimento di concessione è adottato ad avvenuta acquisizione del DURC riferito all'impresa beneficiaria o alle imprese componenti la Rete.
13. Qualora il contributo sia concesso ad una Rete d'impresе, il Contratto di rete o l'atto notarile di costituzione, di durata non inferiore a 3 anni in caso di investimenti in beni mobili e/o immateriali o non inferiore a 7 anni in caso di investimenti in beni immobili, sottoscritta da tutte le imprese componenti la Rete, deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e, comunque, prima della data di erogazione del contributo.
14. Il rigetto della domanda di agevolazione è disposto dal dirigente della Struttura competente qualora sia ravvisata la manifesta improcedibilità dell'istruttoria o sia presentata la rinuncia al contributo da parte dell'impresa interessata o nelle ipotesi di cui agli artt. 11, comma 1, e 21, comma 1, ovvero nel caso in cui, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza anche di un solo requisito previsto dal presente Avviso per la concessione del contributo.
15. Fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento ai sensi dei commi 9 e 10, il termine finale di conclusione del procedimento è stabilito in mesi 6 dalla data di scadenza del presente Avviso.
16. Nel caso di investimenti immobiliari per i quali è prescritto un titolo abilitativo di tipo edilizio, l'impresa beneficiaria deve presentare tale titolo entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca dell'agevolazione a meno che il richiedente, a fronte di comprovati motivi oggettivi e indipendenti dalla sua volontà, non presenti apposita istanza di proroga.

Art. 13

(Criteri di valutazione del merito del progetto d'investimento)

1. La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), numero 1), e Finaosta, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), numero 2), valutano, in fase di istruttoria tecnica, il merito del progetto di investimento oggetto delle domande sulla base delle seguenti aree di valutazione e dei relativi seguenti criteri in corrispondenza dei quali sono attribuiti i seguenti punteggi:

AREA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	CRITERIO	PUNTEGGIO
----------------------------------	----------	-----------

<p style="text-align: center;">A</p> <p>Coerenza del progetto rispetto al quadro complessivo di riferimento e agli obiettivi e risultati attesi (max 40 punti)</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>Funzionalità e coerenza del progetto d'impresa rispetto alle finalità del progetto strategico "Bassa via della Valle d'Aosta"</p>	da 0 a 20 punti
	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Impatto dei servizi aggiuntivi creati dal progetto rispetto al territorio del Comune in cui è ubicata l'unità locale</p>	da 0 a 12 punti
	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Impatto dei servizi aggiuntivi creati dal progetto rispetto al territorio di almeno 3 Comuni attraversati dall'itinerario "Cammino Balteo"</p>	da 0 a 5 punti
	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali del progetto in termini di ULA</p>	<p style="text-align: center;">> di 4 ULA: 3 punti</p> <p style="text-align: center;">> di 2 ULA - ≤ a 4 ULA: 2 punti</p> <p style="text-align: center;">≥ a 1 ULA - ≤ a 2 ULA: 1 punto</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>Contesto territoriale in cui si colloca il progetto (max 12 punti)</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>Tasso di turisticità (Tt) del Comune in cui è ubicata l'unità locale interessata dall'intervento</p>	<p>(Tt) inferiore a 50: 7 punti</p> <p>(Tt) compreso tra 50 e 100: 3 punti</p> <p>(Tt) superiore a 100: 0 punti</p>
	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Ubicazione dell'unità locale nel territorio di un Comune delle Aree interne</p>	5 punti
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Qualità tecnica del progetto (max 17 punti)</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>Livello di dettaglio e chiarezza degli interventi previsti nel progetto in rapporto alla significatività dei servizi erogabili ai fruitori dell'itinerario "Cammino balteo"</p>	da 0 a 12 punti
	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Congruità e pertinenza dei costi in rapporto agli interventi previsti nel progetto</p>	da 0 a 5 punti
<p style="text-align: center;">D</p> <p>Capacità del progetto di conseguire una dimensione collettiva e di assicurare un approccio partecipativo (max 10 punti)</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>Progetto presentato da una Rete di imprese</p>	<p>6 o più imprese: 10 punti</p> <p>4 e 5 imprese: 7 punti</p> <p>2 e 3 imprese: 3 punti</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>Innovatività soggettiva del progetto (max 6 punti)</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>Progetto presentato da una Nuova Impresa</p>	3 punti
	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Progetto presentato da una Impresa costituita da giovani</p>	3 punti

F Validità e sostenibilità economica del progetto (Valutazione di Finaosta: max 15 punti)	1 Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi degli investimenti da finanziare e mezzi propri dell'impresa	da 0 a 10
	2 Capacità dell'iniziativa di generare livelli di reddito in grado di sostenere gli impegni finanziari dell'impresa	da 0 a 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

2. Il progetto che, a seguito della valutazione di cui al comma 1, non ottenga un punteggio complessivo per i criteri A1, A2, A3, A4, C1 e C2 pari ad almeno 35 punti è escluso dall'elenco dei progetti provvisoriamente idonei di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), numero 1).
3. Il progetto che, a seguito della valutazione di cui al comma 1, non ottenga un punteggio complessivo per i criteri A1, A2, A3, A4, C1, C2, F1 e F2 pari ad almeno 45 punti è escluso dalla graduatoria provvisoria di cui all'art. 12, comma 3.
4. La Commissione giudicatrice, limitatamente alle aree di valutazione del progetto A e C, e Finaosta, limitatamente alla area di valutazione del progetto F, possono declinare, per ciascuno o parte dei criteri di valutazione di cui al comma 1 afferenti a dette aree, dei sub-criteri.
5. La valutazione della Commissione giudicatrice può contenere eventuali raccomandazioni o prescrizioni cui l'impresa beneficiaria è obbligata ad attenersi per la realizzazione del progetto di investimento.
6. Nei casi di esclusione di cui ai commi 2 e 3, lo stesso progetto non potrà più essere oggetto di un'ulteriore domanda di contributo a seguito della pubblicazione di Avvisi successivi.

Art. 14
(Erogazione del contributo)

1. L'attività di verifica necessaria per l'erogazione del contributo in conto capitale è effettuata dalla Struttura competente ed è disposta dalla stessa previa effettiva realizzazione dell'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 11 e previa presentazione della relativa documentazione di spesa.
2. Il contributo può essere erogato:
 - a) in due quote:
 - 1) la prima, pari al 50% del contributo concesso, è erogata a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi ad agevolazione e previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto ammesso ad agevolazione corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
 - 2) la seconda, a saldo del contributo concesso, è erogata a fronte della totale realizzazione dell'iniziativa di investimento progettata e previa presentazione di una relazione finale sull'esito del progetto ammesso ad agevolazione corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
 - b) in due quote:
 - 1) la prima, a titolo di anticipazione nella misura del 40% del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 130% della somma da erogare a titolo di anticipazione;

- 2) la seconda, a saldo del contributo concesso, è erogata a fronte della totale realizzazione dell'iniziativa di investimento progettata e previa presentazione di una relazione finale sull'esito del progetto ammesso ad agevolazione corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
 - c) in un'unica quota, a saldo del contributo concesso, a fronte della totale realizzazione dell'iniziativa di investimento progettata e previa presentazione di una relazione finale sull'esito del progetto ammesso ad agevolazione corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
3. Le erogazioni, fermo restando quanto previsto al comma 7, sono disposte al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- a) ad avvenuta presentazione nel sistema informativo SISPREG2014:
 - 1) delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, relativi all'iniziativa;
 - 2) di una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese;
 - 3) delle relazioni di cui al comma 2;
 - 4) in caso di Rete di imprese, fermo restando quanto disposto all'art. 12, comma 13, del Contratto di rete o dell'atto notarile di costituzione, di durata non inferiore a 3 anni in caso di investimenti in beni mobili e/o immateriali o non inferiore a 7 anni in caso di investimenti in beni immobili, sottoscritto da tutte le imprese componenti la Rete;
 - b) subordinatamente alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di cui alla lettera a) e della correttezza dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
 - c) ad avvenuta verifica della conformità della documentazione di spesa di cui alla lettera a) al progetto d'investimento rappresentato nella relazione illustrativa di cui all'art. 11, comma 6, lettera a), e/o nel Programma comune di Rete di cui all'art. 11, comma 6, lettera b), numero 3);
 - d) ad avvenuta acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale, anche nei casi di erogazione parziale ai sensi del comma 2, del DURC riferito all'impresa beneficiaria o alle imprese componenti la Rete;
 - e) a seguito dell'esito positivo delle risultanze di apposito sopralluogo, anche in caso di erogazione parziale ai sensi del comma 2, effettuato dal personale dell'Amministrazione regionale presso l'unità locale interessata dall'iniziativa.
4. L'erogazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'acquisizione, tramite il sistema informativo SISPREG2014:
- a) in caso di investimenti riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione di beni immobili, del certificato di agibilità del fabbricato interessato dall'intervento e di una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2007, che attesti la data di ultimazione dei lavori e la conformità dell'iniziativa al progetto approvato;
 - b) di qualsiasi documentazione accessoria eventualmente ritenuta necessaria dalla Struttura competente in relazione alla tipologia di spesa finanziata (ad es.: copia del libretto di circolazione in caso di acquisto di un automezzo).
5. La Struttura competente, ai fini della corretta erogazione del contributo, è autorizzata a richiedere ai soggetti beneficiari:
- a) elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
 - b) ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa trasmessa.
- L'impresa beneficiaria trasmette la documentazione integrativa richiesta ai sensi del presente comma alla Struttura competente tramite il sistema informativo SISPREG2014.

6. La Struttura competente, ai fini della determinazione della congruità della spesa ammessa, può rettificare l'ammontare della spesa documentata sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
7. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità di tutte le spese effettivamente sostenute, nell'ambito dei controlli di primo livello svolti dalla Struttura Dipartimento turismo, sport e commercio conformemente a quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Po Fesr 2014/20, consultabile al seguente link http://www.regione.vda.it/europa/investimenti_per_la_crescita_2014_20_FESR/sigeco_i.aspx. A tal fine le spese, per essere considerate ammissibili a valere sul Programma, devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e di investimento e alle norme nazionali e regionali. Le spese devono essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti autorizzati e documentate con giustificativi originali. La disciplina inerente l'ammissibilità delle spese è recata dai capitoli 9 e 10 del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione". Oltre ad essere sottoposto ai controlli di primo livello, ogni Progetto ammesso a finanziamento potrà essere campionato ai fini dei controlli in loco svolti dall'Autorità di Audit. Sono inoltre possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti, quali la Commissione europea.

Art. 15

(Variazione delle spese e rideterminazione del contributo)

1. Nel caso in cui si riscontrino scostamenti tra l'ammontare dei costi indicati nel progetto ritenuto finanziabile e i costi definitivamente previsti o effettivamente sostenuti e documentati, questi, fermo restando l'importo massimo della spesa complessiva ammessa, sono autorizzabili dal dirigente della Struttura competente solamente qualora:
 - a) lo scostamento non sia superiore al 10% della spesa ammessa relativa alle categorie di spesa ammissibile di cui all'art. 8, comma 3, lettere e), f), g), h), i) e q);
 - b) lo scostamento non sia superiore al 20% della spesa ammessa relativa alle categorie di spesa ammissibile di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c), d), j), k), l), m), n), o), p), r) e s).Qualora lo scostamento, anche per una sola delle suddette categorie, sia superiore alla soglia di cui alle precedenti lettere a) e b), il Progetto così rideterminato è sottoposto alla valutazione della Commissione tecnica di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), ai fini dell'eventuale rideterminazione del punteggio assegnato al Progetto.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo:
 - a) eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese relative al progetto approvato non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo in conto capitale complessivamente concesso;
 - b) eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare delle spese complessive ammesse relative al progetto approvato comportano, previo provvedimento del dirigente della Struttura competente, la rideterminazione del contributo in conto capitale concesso.

CAPO V VINCOLI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16

(Vigilanza)

1. La Struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dal presente Avviso e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.

Art. 17

(Vincoli, mutamento di destinazione e alienazione dei beni)

1. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:
 - a) 3 anni, decorrenti dalla data di erogazione a saldo del contributo, quando si tratti di spese relative a beni mobili o immateriali;
 - b) 7 anni, decorrenti dalla data di erogazione a saldo del contributo, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti di spese relative a beni immobili.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso ad un'Impresa costituita da giovani, l'impresa individuale o le quote societarie non possono essere cedute a qualsiasi titolo a terzi nei 3 anni successivi alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, fatti salvi i casi di cessione a soggetti in possesso, alla data della cessione, degli stessi requisiti richiesti per essere considerati un'Impresa costituita da giovani.
3. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare detti beni separatamente dall'azienda o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla Struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la Struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni per verificare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è concessa con provvedimento del dirigente della Struttura competente secondo le disposizioni di cui all'art. 20. Salvo il caso in cui sia concessa, ai sensi dell'art. 18, comma 8, la rateizzazione, l'agevolazione percepita è restituita, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, alla Regione con le modalità di cui all'art. 18, commi 4 e 5. L'autorizzazione comporta comunque la revoca del contributo ai sensi dell'art. 18 e la non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19.
5. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione delle somme dovute rimane in capo al donatario.

Art. 18

(Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato qualora il soggetto beneficiario:
 - a) non adempia agli obblighi di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - b) proponga apposita istanza ai sensi dell'art. 17, comma 3, violando l'obbligo di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) effettui le opere edili in difformità dai relativi titoli abilitativi di tipo edilizio;
 - d) non ultimi le iniziative correlate alle spese relative a beni immobili entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 7, comma 8;

- e) non ultimi le iniziative correlate alle spese relative a beni mobili e/o immateriali entro il termine di cui all'art. 7, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 7, comma 8;
 - f) affitti l'azienda o il fabbricato oggetto di agevolazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3;
 - g) chiuda l'attività in assenza delle condizioni previste dall'art. 22, comma 4;
 - h) sia oggetto delle variazioni di cui all'art. 21, comma 1;
 - i) effettui una variazione delle spese per la quale, a seguito della verifica della Commissione tecnica ai sensi dell'art. 15, comma 1, il Progetto rideterminato non sia più utilmente collocabile nella graduatoria definitiva.
2. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.
 3. In caso di revoca disposta in capo ad una Rete di imprese, le PMI membri/associate/socie della stessa rispondono solidalmente tra di loro anche in caso di inadempimento da parte di una sola di esse.
 4. L'agevolazione revocata è restituita alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Qualora detti termini non siano rispettati, l'impresa inadempiente non potrà più presentare alcuna domanda di agevolazione a valere sull'azione "Bassa via della Valle d'Aosta – Sostegno ai servizi turistici" o sulla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali).
 5. La somma da restituire è costituita dall'ammontare del contributo in conto capitale concesso, calcolato in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo del bene finanziato e maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
 6. Nei casi di cui all'art. 17, comma 3, autorizzati con proprio provvedimento dal dirigente della Struttura competente, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 5, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5.
 7. Ad avvenuta cessione di azienda in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2, il successivo mancato rispetto dei vincoli e degli obblighi di cui al presente Avviso da parte dell'impresa cessionaria comporta comunque la revoca in capo all'impresa cedente.
 8. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione eventualmente richieste dal soggetto beneficiario dell'agevolazione, in un periodo comunque non superiore a 12 mesi.
 9. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 19 (Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, il provvedimento di revoca comporta, oltre alla revoca, anche parziale, dell'agevolazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'importo del contributo revocato.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 20
*(Autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni finanziati
e/o alla loro alienazione separatamente dall'azienda)*

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 17, comma 1, s'intende:
 - a) per alienazione separatamente dall'azienda, la cessione dei beni finanziati, a titolo oneroso o gratuito, anche in presenza di mantenimento dell'attività d'impresa dichiarata;
 - b) per mutamento di destinazione d'uso, la trasformazione o utilizzo dei beni finanziati nell'ambito di un'attività diversa da quella dichiarata per l'ottenimento dell'agevolazione nonché la chiusura dell'attività nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 22, comma 4.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, in ordine all'alienazione dei beni finanziati effettuata nell'ambito di cessione d'azienda.
3. Il dirigente della Struttura competente può autorizzare, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni immobili agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
 - b) fallimento o altre procedure concorsuali;
 - c) esecuzione immobiliare;
 - d) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
 - e) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
 - f) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni immobili finanziati;
 - g) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività, senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni, derivante da:
 - 1) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - 2) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato dell'impresa.L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.
4. Il dirigente della Struttura competente può autorizzare, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni mobili o immateriali agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
 - b) fallimento o altre procedure concorsuali;
 - c) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
 - d) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
 - e) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni mobili o immateriali finanziati;

- f) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività da almeno 1 anno, derivante da:
- 1) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - 2) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato dell'impresa;
 - 3) condizioni oggettive che non consentano il mantenimento dei beni mobili o immateriali finanziati.
- L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 2 anni dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.
5. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, l'ammontare degli interessi previsti dal comma 5 del medesimo articolo è calcolato sulla base della seguente formula:

$$S = Ir \times (Tr - Ti) / Tr$$

dove:

S= importo da restituire relativo alla quota interessi, a titolo di recupero dell'agevolazione;

Ir= importo della quota interessi ricalcolato col sistema della media ponderata per il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione dell'agevolazione e la data di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

Tr= durata originaria del vincolo;

Ti= periodo intercorso tra l'erogazione a saldo del contributo e la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione.

CAPO VI TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRIBUTO

Art. 21

(Divieto di trasferimento della titolarità del contributo in caso di variazioni avvenute prima della sua erogazione a saldo)

1. Qualora l'impresa che abbia presentato domanda di contributo ai sensi dell'art. 11 sia oggetto di trasformazione, fusione, scissione societaria, di conferimento e cessione di azienda o di donazione in data precedente la data di erogazione a saldo del contributo, la domanda è rigettata ai sensi dell'art. 12, comma 14, e, nel caso in cui il contributo sia già stato concesso e/o anche parzialmente erogato, lo stesso è revocato ai sensi dell'art. 18.

Art. 22

(Variazioni avvenute dopo l'erogazione a saldo del contributo)

1. Le operazioni di modifica dell'assetto societario, di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché la donazione e il conferimento dei beni finanziati, effettuate successivamente alla data di erogazione a saldo del contributo non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione e la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso. Nell'ipotesi di successione a causa di morte, le agevolazioni percepite sono mantenute in capo agli eredi, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.
2. L'alienazione dei beni oggetto di agevolazione effettuata in data successiva alla data di erogazione a saldo del contributo nell'ambito della cessione d'azienda non comporta la restituzione dello stesso purché il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti

- soggettivi previsti dal presente Avviso e fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.
3. L'affitto dell'azienda o del fabbricato oggetto di agevolazione non può essere effettuato:
 - a) a favore di soggetti che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso;
 - b) prima di 1 anno dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.La violazione dei vincoli di cui alle lettere a) e b) comporta la revoca dell'agevolazione concessa secondo le disposizioni di cui all'art. 18 e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19.
 4. La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima dei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1, non comporta la revoca dell'agevolazione percepita, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 17 medesimo. Tale disposizione si applica esclusivamente nel caso di oggettive, straordinarie e gravi situazioni di salute dei soggetti che gestiscono l'impresa, titolari o soci prestatori d'opera, tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero nel caso di calamità naturali che impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa.
 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di mantenimento dell'agevolazione deve essere inoltrata alla Struttura competente corredata dalla documentazione comprovante le variazioni avvenute e contenere l'impegno a:
 - a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i periodi previsti dall'art. 17, comma 1;
 - b) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale;
 - c) comunicare alla Struttura competente, almeno 30 giorni prima della data del suo verificarsi, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del suo mantenimento.Nella richiesta di mantenimento devono inoltre essere dichiarati:
 - d) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
 - e) eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso, in regime "de minimis", fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.
 6. Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, la Struttura competente, previo provvedimento dirigenziale, comunica al soggetto richiedente il mantenimento del contributo.
 7. Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di trasferimento si concludano con esito negativo, la Struttura competente provvede a darne comunicazione al soggetto richiedente.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 *(Durata dell'Avviso)*

1. Per il presente Avviso, la domanda di contributo in conto capitale di cui all'art. 11 può essere presentata dalle ore 8.30 del 19 agosto 2019 alle ore 12.00 del 20 dicembre 2019.

Art. 24
(Risorse finanziarie disponibili)

1. Per il presente Avviso, la dotazione finanziaria pubblica disponibile ammonta ad euro 500.000,00.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie pubbliche, i Progetti finanziabili ma non utilmente collocati nella graduatoria definitiva di cui all'art. 12, comma 5, in base alla dotazione finanziaria di cui al comma 1, potranno essere finanziati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 3, 4 e 5.
3. Qualora la dotazione finanziaria pubblica di cui al comma 1 non sia integralmente impegnata, le risorse finanziarie residue possono essere destinate per la dotazione di Avvisi successivi.

Art. 25
(Informazione e promozione)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5, e secondo quanto indicato nella sezione “Europa”- Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”- Comunicazione e nelle “Linee guida per una corretta ed efficace comunicazione ad uso dei beneficiari e attuatori dei Progetti cofinanziati dai Fondi europei e statali”.

Art. 26
(Misure antifrode)

1. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio frode.